



# COMUNE DI BROSSO

C.A.P. 10080

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

TEL 0125-795158-

795133

DPCM 9 MARZO 2020 - ART. 1 estratto  
MISURE URGENTI ULTERIORI PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS  
COVID - 19  
Indicazioni valide per l'intero territorio nazionale

## MISURE DA ADOTTARE OBBLIGATORIAMENTE FINO AL 3 APRILE 2020

<b>MOBILITA'</b>	<p>Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita da tutto il territorio nonché all'interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p> <p>Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali; contattando il proprio medico curante. (Non recarsi dal medico curante).</p> <p>Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.</p>
<b>ATTIVITA' SPORTIVE</b>	<p>Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.</p> <p>Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi.</p>
<b>LAVORO</b>	<p>Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie.</p> <p>Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni.</p>
<b>MANIFESTAZIONI, EVENTI, TEMPO LIBERO E LUOGHI DI CULTO</b>	<p>Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.</p> <p>Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.</p> <p>Sono chiusi i musei e gli istituti culturali.</p>
<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<p>Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.</p> <p>Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza.</p> <p>Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private.</p>
<b>ATTIVITA' COMMERCIALI E DI RISTORAZIONE</b>	<p>Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18,00 con obbligo, a carico del gestore, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</p> <p>Sono consentite tutte le altre attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone.</p> <p>Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.</p>

Si raccomanda di rispettare rigorosamente distanze e regole di sanificazione, esporre i contenuti dell'allegato 4 del citato DPCM e lasciare a disposizione dell'utenza gel disinfettanti. Il mancato rispetto degli obblighi del citato Decreto è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, art. 3 comma 4 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6.